



**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
JESOLO**

Via del faro, 24
30013 – Cavallino-Treporti (VE)

P.E.I.: ucjesolo@mit.gov.it
P.E.C.: cp-jesolo@pec.mit.gov.it

Telefono: 041.968962 – 041.968270
Fax: 041.968962
Sito Internet: www.guardiacostiera.it/jesolo

**DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' D'IMPIEGO DI OPERATORI SUBACQUEI
NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI JESOLO**
nr. 01/2022



Per consultare la presente Ordinanza e gli avvisi in vigore nell'ambito del Circondario Marittimo di Jesolo è possibile collegarsi al sito internet <http://www.guardiacostiera.gov.it/jesolo> oppure scansionare con il proprio smartphone il qr-code sopra riportato.

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Jesolo:

- VISTI: gli articoli 116 e 118 del Codice della Navigazione e l'art. 204 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima) concernenti l'attività dei Sommozzatori/Palombari in servizio Locale;
- VISTO: il D.M. del Ministero della Marina Mercantile in data 13.01.1979 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;
- VISTO: l'art. 53 del D.P.R. 24 maggio 1979 n. 886 che disciplina l'impiego di operatori subacquei nell'ambito dell'attività di ricerca e sfruttamento di idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
- VISTO: il Dp. prot. n. 0053557 in data 07.06.2011, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale si dispone che per "adiacenze" dell'ambito portuale – vds. Art. 2 del D.M. 13.01.1979 – deve ritenersi che la normativa si riferisca all'ambito di giurisdizione dell'Ufficio Marittimo;
- VISTA: la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni;

NUMERO BLU¹ PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Jesolo ai numeri 041968962 – 041968270



- VISTO: il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 1972), ratificato con Legge 21 dicembre 1977 n. 1085;
- VISTO: il DPR 435/1991 recante "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare";
- VISTE: le vigenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente;
- VISTA la Circolare Prot. n. 13073 in data 11.10.2012 dell'allora Direzione Generale per i Porti del MIT in materia di sommozzatori e dei palombari in servizio locale con la quale è decaduta la necessità del provvedimento autorizzativo per operare al di fuori del porto d'iscrizione;
- VISTI: gli artt.17, 28, 30 e 81 Cod. Nav. e gli artt. 36, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO: necessario disciplinare, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, l'attività degli operatori subacquei che operano nell'ambito del Circondario Marittimo di Jesolo.

ORDINA

ARTICOLO 1

Operazioni subacquee in acque marittime

Ai sensi della normativa nazionale vigente in materia, si intende qualsiasi attività che preveda l'impiego di operatori tecnici subacquei (Sommozzatori in servizio locale) iscritti presso i registri dell'Autorità Marittima per lo svolgimento di attività nelle acque marittime territoriali ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Jesolo.

Si intende altresì per sommozzatore persona in possesso dell'attestato di qualifica professionale con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo rilasciato da istituti di Stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dell'attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e ss.mm.ii., e dalle relative leggi regionali di attuazione" (Decreto Ministeriale 2 febbraio 1982 n. 144200).

ARTICOLO 2

Esercizio dell'attività subacquea professionale nelle acque del Circondario Marittimo di Jesolo

1. La presente Ordinanza si applica a tutte le attività lavorative subacquee e iperbariche svolte a fini economici e industriali, condotte nell'ambito del Circondario Marittimo di Jesolo, in proprio o per conto terzi, da sommozzatori/OTS, dipendenti da imprese/ditte individuali legalmente costituite per la specifica attività, o - se straniere- internazionalmente riconosciute adatte a

tali lavori.

2. Sono escluse dall'applicazione della presente ordinanza le attività subacquee svolte:
a) per fini sportivo-ricreativi e dilettantistici in genere, anche se a fini di lucro;
b) per fini di ricerca, di attività scientifica o culturale, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'Autorità competente in sede di istanza, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedono abilitazioni specifiche;
c) dagli operatori appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ed ai Vigili del Fuoco quando impegnati in attività di servizio.
3. Fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 53 del D.P.R. 886/1979 in premessa richiamato relative a coloro che operano nell'ambito delle piattaforme per idrocarburi, chiunque intenda effettuare lavori marittimi che comportino l'impiego di operatori subacquei nelle acque marittime territoriali ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Jesolo deve:
 - a) essere impresa legalmente costituita per la specifica attività.
 - b) Impiegare esclusivamente operatori subacquei in servizio locale regolarmente iscritti nel registro detenuto da un'Autorità Marittima che abbiano tutti i requisiti ivi prescritti in corso di validità.
 - c) Provvedere affinché il personale subacqueo operi sempre sotto la direzione di un Responsabile di comprovata capacità, il cui nominativo andrà preventivamente segnalato all'Autorità marittima. Il suddetto Responsabile deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della sicurezza sul lavoro ma anche ai fini della sicurezza della navigazione. Qualora operi un solo subacqueo, deve essere presente un secondo operatore subacqueo equipaggiato in modo da essere pronto ad intervenire in caso d'emergenza.
 - d) Provvedere affinché il personale subacqueo operante sia preventivamente munito di idonea copertura assicurativa ai sensi di legge, estesa anche ad eventuali danni arrecati a terzi.
4. Inoltre, nel corso delle operazioni dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni e condizioni:
 - a) le operazioni subacquee devono essere pianificate, condotte ed eseguite con tutte le precauzioni necessarie alla tutela dell'incolumità e della sicurezza di tutto il personale impiegato nelle operazioni stesse.
 - b) Dovranno essere mantenuta sul luogo di svolgimento delle immersioni unità navali d'appoggio la cui abilitazione allo scopo si evinca dalla pertinente documentazione e dai relativi certificati, nonché opportunamente equipaggiate per la navigazione ed i lavori subacquei. In caso di lavori in prossimità della banchina, tale unità può essere sostituita da un autoveicolo idoneo al trasporto di attrezzature e personale. Le suddette unità navali d'appoggio dovranno essere dotate, oltre che del quantitativo

di miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche di un quantitativo minimo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza.

- c) Le unità navali in appoggio dovranno mostrare durante le operazioni subacquee, il prescritto segnale lettera "A" del Codice Internazionale dei segnali ovvero i segnali prescritti dalla legge 27.12.1977 n. 1085 "COLREG 1972" in premessa citata e dovranno essere munite di apparato radio VHF che consenta l'ascolto continuo sul canale 16.
- d) In occasione di qualunque tipo di immersione subacquea dovrà essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo navale, aereo e/o terrestre idoneo a trasportare, con la dovuta celerità un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato. Detto mezzo può essere costituito anche dall'unità navale di appoggio.
- e) Dovranno sempre essere utilizzati unicamente attrezzature, apparecchi ed equipaggiamento individuali dell'operatore subacqueo conformi alla vigente normativa in materia, provvisti altresì della relativa certificazione di collaudo in corso di validità attestante anche il buon esito delle previste revisioni periodiche, nonché mantenuti in ordine ed in buono stato di conservazione.
- f) Dovrà sempre assicurarsi che gli operatori subacquei siano sempre collegati a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione con gli operatori in superficie per comunicare qualsiasi necessità.
- g) Le immersioni possono essere intraprese solo in presenza di condizioni meteo-marine assicurate favorevoli e devono essere sospese nel caso in cui condizioni sopravvenute ne sconsiglino la prosecuzione per l'incolumità degli operatori; la valutazione della sussistenza delle condizioni per lo svolgimento in sicurezza degli interventi, così come dello stato delle correnti marine in zona, rimane nella esclusiva responsabilità e competenza del responsabile delle operazioni. Le operazioni subacquee non devono essere effettuate qualora la velocità della corrente marina, o le condizioni meteo-marine, siano tali da costituire un pericolo per i sommozzatori in immersione.
- h) Le operazioni subacquee sono consentite solo dall'alba al tramonto, salvo casi di necessità e/o urgenza che saranno valutati singolarmente dall'Autorità Marittima.
- i) Deve essere data comunicazione dell'inizio e della fine delle immersioni contattando la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo sul Canale VHF 16 o al numero di telefono 041968962.
- j) Durante l'esecuzione dei lavori subacquei dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire qualsiasi forma di inquinamento delle acque. In caso di movimentazione del sedimento, lo specchio acqueo

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Jesolo ai numeri 041968962 – 041968270



interessato dai lavori dovrà essere circoscritto con panne galleggianti di altezza idonea ad evitare l'intorbidimento delle acque. I materiali derivanti dalle lavorazioni subacquee dovranno essere classificati a cura della ditta esecutrice dei lavori e smaltiti ai sensi di legge.

- k) In caso di localizzazione di masse ferrose, potenzialmente riconducibili al rinvenimento di manufatti esplosivi, la ditta operante dovrà: 1) informare immediatamente l'Autorità Marittima e l'Ente/società committente; 2) Non intervenire sul presunto ordigno; 3) delimitare la zona con gavitelli di colore rosso/arancione; 4) in caso di accertato rilievo di masse ferrose non pericolose, indicarne la presenza con gavitelli di colore bianco; 5) mantenere la sorveglianza continua della zona; 6) fornire piena assistenza al personale che interverrà per la bonifica.
 - l) Durante le operazioni subacquee dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in materia, nonché quelle concernenti la sicurezza sui luoghi lavoro previste dalla normativa vigente.
5. Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a 12 (dodici) metri, dovrà essere presente sul posto personale sanitario idoneo a prestare le prime cure in caso di incidenti e/o malesseri. Inoltre, a cura dell'impresa operante, dovrà essere redatto un piano per il ricovero entro 60 minuti di un subacqueo embolizzato presso un centro medico iperbarico attivo e funzionante. In mancanza, l'impresa dovrà mantenere a bordo dell'unità appoggio o nelle immediate vicinanze una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata con la presenza di personale medico e tecnico-sanitario qualificato al suo funzionamento per effettuare trattamenti terapeutici sotto indicazione medica.
6. Su ordine della Autorità marittima in relazione a valutazioni inerenti gli aspetti di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, le attività dovranno essere sospese e potranno riprendersi soltanto dopo espresso assenso della predetta Autorità.
7. Nell'esecuzione dei lavori, si dovranno seguire le ulteriori disposizioni di dettaglio che emanerà l'Autorità Marittima, in occasione dell'attività autorizzata, mediante l'emanazione di apposita ordinanza per la costituzione di idonea cornice di sicurezza attorno alla zona dei lavori.

ARTICOLO 3

Autorizzazione all'esercizio dell'attività subacquea professionale

Per eseguire i lavori subacquei gli interessati dovranno richiedere specifica autorizzazione all'Autorità marittima, presentando - almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni- apposita istanza mediante l'utilizzo del modello allegato alla presente ordinanza.



Qualora detti lavori prevedano l'esecuzione della pulizia della carena dovrà essere prodotto il preventivo nulla osta dell'Arpav.

ARTICOLO 4

Disposizioni finali e sanzioni

Il rispetto delle norme di cui al presente provvedimento, finalizzato alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione, non esimono il responsabile delle operazioni e/o datore di lavoro dal rispetto di ogni pertinente norma di Legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm. e ii.

La presente Ordinanza, emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima ai soli fini della sicurezza della navigazione e della balneazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino, nonché delle ulteriori competenze di polizia marittima assegnate per Legge, non esime gli interessati dal munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo eventualmente necessario e di competenza di organi e/o enti cui la Legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

L'Autorità Marittima è da ritenersi manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che potessero derivare a persone e/o cose durante le attività di immersione disciplinate dalla presente Ordinanza.

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita a norma di Legge.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio e la sua diffusione sarà, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione ai Comuni ed a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) inserimento nel sito web di questo Comando: www.guardiacostiera.gov.it/jesolo;
- d) invio a cooperative di pesca, concessionari demaniali, circoli nautici, porti turistici, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

Cavallino-Treporti, 27.01.2022.

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell'art. 32 co. 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 mediante inserimento nel sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Livio UNTI

*Documento informativo firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 e norme collegate*



ALLEGATO

MARCA DA BOLLO

**All' Ufficio Circondariale Marittimo di
Jesolo**
Sezione Tecnico/Amministrativa

**Oggetto: Richiesta di autorizzazione all'esecuzione di lavori subacquei nelle acque
marittime del Circondario di Jesolo.-**

Il sottoscritto Titolare/legale
rappresentante della ditta/società con sede in
..... via telefono fisso e n. di cellulare)
..... e-mail/pec.....

CHIEDE

l'autorizzazione all'esecuzione di lavori subacquei in relazione alla sottoannotata attività, da
effettuarsi con l'impiego di sommozzatori (OTS):

1. Descrizione dell'attività (indicare luogo e coordinate nautiche allegando planimetria
georeferenziata dello specchio acqueo, tipo di lavoro da eseguire, le attrezzature/mezzi
impiegati, la profondità di immersione, ogni altra informazione pertinente):

.....
.....
.....
.....
.....

2. Sommozzatori impiegati (indicare generalità, porto e n° d'iscrizione, scadenza visita
medica annuale - allegare copia del libretto di ricognizione)

a).....
.....
b).....
.....

NUMERO BLU⁷ PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530
o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Jesolo ai numeri 041968962 – 041968270



c).....
.....

3. Data di inizio e prevista fine dei lavori.....

4. Direttore responsabile delle operazioni (nominativo, data e luogo di nascita e recapiti di telefonia mobile per la pronta e continua reperibilità)
.....

5. Struttura sanitaria iperbarica di riferimento
.....

6. Medico del lavoro dell'Impresa
.....

Si allegano:

1. Piano operativo di sicurezza;
2. Copia del certificato assicurativo di cui all'art. 2, c. 3 lett. d) dell'ordinanza
3. Documentazione di sicurezza delle unità navali di appoggio

A tal fine, sotto la propria responsabilità dichiara:

- a) Le unità navali d'appoggio e le apparecchiature impiegate sono perfettamente funzionanti ed in regola secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, collaudi e revisioni anche eventualmente stabilite da ditte costruttrici;
- b) gli operatori subacquei impiegati sono regolarmente assicurati ed in regola con le norme che ne disciplinano l'assunzione/l'impiego;
- c) che gli operatori subacquei durante le immersioni saranno guidati da un responsabile e da un assistente e che i medesimi sono a conoscenza dei segnali convenzionali di comunicazione;
- d) di aver attivato preliminarmente e di impegnarsi ad attivare nelle varie fasi lavorative tutte le misure di prevenzione e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori di cui alle vigenti norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- e) di aver adempiuto agli obblighi ed alle verifiche di cui all'art. 10 (contratto d'appalto o d'opera) del decreto legislativo 271/99 (nel caso di lavori da eseguirsi con unità in galleggiamento sulle parti sommerse dello scafo, organi di governo e propulsione) ed avere raggiunto un accordo con il comando di bordo;
- f) verranno innalzati a riva i segnali prescritti dal "Codice Internazionale dei Segnali" per il caso di presenza di palombaro (sommozzatore) in immersione, nonché



mostrati i segnali prescritti dalla COLREG 1972 “Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare”;

- g) gli operatori subacquei saranno collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie;
- h) di effettuare le immersioni soltanto con condimeteo assicurate e favorevoli e tali da non mettere a rischio l'incolumità degli operatori.-

Cavallino Treporti, lì

Il Responsabile dell'Impresa/Ditta dei Lavori Subacquei

.....

“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Jesolo ai numeri 041968962 – 041968270

